

LEGGE REGIONALE

Modifica alla L.R. 23 maggio 1980, n. 49 - Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione

LEGGE REGIONALE :

" Modifica alla L.R. 23 maggio 1980, n. 49 - Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

All'art. 7 della L.R. 23.5.80, n. 49 è aggiunto il seguente comma :

" Fino a quando non sarà approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, l'esenzione di cui al primo comma del presente articolo può essere estesa anche agli impianti di distribuzione del metano e del G.P.L. operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possano delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva competenza".

ART. 2

All'art. 9 della L.R. 23.5.80, n. 49 è aggiunto il seguente comma :

" I Comuni dotati di frazioni possono derogare all'apprescrizione di cui al primo comma del presente articolo qualora la frazione disti dal capoluogo almeno Km. 5 (cinque). In tali casi, per la determinazione delle turnazioni festive si segue la procedura prevista dall'^{precedente} art. 8, comma terzo e sesto, della L.R. 23.5.80, n. 49, a secondo che nella frazione risultino installati e funzionanti tre o due ovvero un solo impianto".

ART. 3

Il primo comma dell'art. 12, della L.R. 23.5.80, n. 49, è sostituito dal seguente :

" Per l'esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è triennale e può essere rinnovata".

I termini previsti dall'art. 12, comma terzo e quarto, della L.R. 23.5.80, n. 49, sono, rispettivamente, prorogati dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre 1986 e dall'1 gennaio 1981 all'1 gennaio 1987.

ART. 4

All'art. 13, comma terzo, della L.R. 23.5.80, n. 49, l'avverbio "non" è sostituito con la particella "ne".

ART. 5

Il primo comma dell'art. 15, della L.R. 23.5.80, n.49, è sostituito dal seguente :

Per essere autorizzati al servizio notturno per il triennio 1987/1989 e per i trienni successivi occorre presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato competente, entro il termine perentorio di dodici mesi prima dell'inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide anche le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6

L'ultimo comma dell'art. 19 della L.R. 23.5.80, n. 49, è sostituito dal seguente :

" Per l'anno 1986 e per quelli successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento".

ART. 7

Il primo comma dell'art. 20 della L.R. 23.5.80, n.49, è sostituito dal seguente :

" I Comuni, sulla base delle domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive, feriali e notturne, predispongono i turni di sospensione per ferie dell'attività degli impianti ubicati nei rispettivi territori".

ART. 8

All'art. 21 della L.R. 23.5.80, n. 49 sono aggiunti i seguenti comma :

" A richiesta dei gestori, di intesa con i concessionari, i Comuni possono, altresì, autorizzare deroghe, anche parziali, alla chiusura dell'intervallo pomeridiano ed al riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio ubicate su strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale invalicabile già realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti requisiti.:

- ampi piazzali di sosta;
- impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a più automobili;
- servizi igienici;
- locale per il gestore;
- attrezzature di pronto intervento.

Limitatamente ai mesi di luglio e di agosto, caratterizzati da maggior afflusso turistico, è autorizzata la protrazione dell'orario di chiusura serale nel limite massimo di un'ora, nonché la sospensione del riposo pomeridiano del sabato".

ART. 9

All'art. 24 della L.R. 23.5.80, n. 49 sono aggiunti i seguenti comma :

" Le attività di somministrazione di servizi dell'utenza prevista dal precedente comma possono essere escluse dall'osservanza dell'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme, nonchè gli impianti per il lavaggio automatico degli automezzi ubicati nell'area degli impianti, possono essere esclusi dall'osservanza del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio".

ART. 10

All'art. 30 della L.R. 23.5.80, n.49 è aggiunto il seguente comma :

" I Comuni sono, altresì, subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell'attività dell'impianto in caso di recidiva di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to(Dott. Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 25.3.1985
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martelliotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)